



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



CASARTIGIANI

Camera dei Deputati

XIX Legislatura

Documento di osservazioni e proposte

**Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale**

AC 2460

24 giugno 2025

Illustre Presidente, Onorevoli Commissari,

si esprime innanzitutto un sentito ringraziamento per aver offerto l'opportunità di fornire il contributo di Confartigianato, CNA e Casartigiani nella discussione del provvedimento in materia di "Disposizioni urgenti in materia fiscale".

Il decreto-legge interviene, infatti, su molteplici aspetti tributari, primo tra tutti il **differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni ai fini delle imposte.**

Le scriventi Organizzazioni valutano positivamente la disposizione per la quale avevano avanzato richiesta in una lettera inviata lo scorso 12 giugno al Ministro dell'Economia e finanze, al Viceministro dell'Economia e al Direttore dell'Agenzia delle entrate, in cui venivano segnalate le difficoltà operative che imprese e intermediari stavano incontrando nel rispettare il termine del 30 giugno. La proroga, concessa con l'articolo 13 del decreto-legge in esame, risolve le criticità derivanti dalle numerose novità introdotte, in particolare, sul concordato preventivo biennale dal recente decreto legislativo n. 81 del 12 giugno u.s. che, seppure positive e ampiamente apprezzate dalle scriventi Organizzazioni, hanno necessariamente prodotto modifiche nelle procedure di liquidazione dei tributi. La proroga della scadenza concede una maggiore tranquillità agli operatori nell'effettuare le necessarie valutazioni e i conseguenti adempimenti.

Confartigianato, CNA e Casartigiani esprimono soddisfazione anche per **la proroga della c.d. sugar tax**, che, seppur non prevista dal decreto-legge in esame, ha, comunque, trovato accoglimento nel provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri del 20 giugno u.s.

Nell'esaminare il contenuto del provvedimento, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono opportuno porre alla Vostra attenzione alcune proposte di emendamento su temi di interesse che auspicano possano trovare accoglimento durante l'*iter* di conversione parlamentare.

Con l'**articolo 1** si è intervenuto, tra l'altro, sulla disciplina del trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, prevedendo che tali spese, se sostenute in ambito del territorio italiano, non concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili in capo alle imprese, ai professionisti e ai lavoratori dipendenti.

In pratica, rilevate le difficoltà operative di tracciare all'estero i pagamenti in occasione di trasferte, è stato disposto, pertanto, di limitare l'applicazione della nuova disposizione alle **sole spese sostenute nel territorio dello Stato italiano**. Tale norma si applica alle spese sopra indicate

sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in argomento (p.i. 2025).

Tuttavia il nuovo comma 5-ter, inserito all'articolo 109 del TUIR, dispone che le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (nella relazione illustrativa è precisato che vi rientrano anche i rimborsi agli amministratori), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Tale disposizione sembra introdurre l'obbligo per le imprese, al fine di consentirne la deducibilità, di **disporre della documentazione che attesti che i lavoratori autonomi abbiano effettivamente sostenuto tali spese con sistemi tracciabili, con ulteriori adempimenti e aggravii amministrativi**. Le scriventi Organizzazioni auspicano l'eliminazione di tale ulteriore vincolo, con l'obiettivo di mantenere la deducibilità delle spese in virtù dei previgenti criteri dell'art. 109 TUIR.

Condivisibile il contenuto dell'**articolo 2**, che interviene per semplificare l'attuale regime di calcolo del riporto delle perdite, prevedendo che il **Valore economico del patrimonio netto** è ridotto di un importo **pari al doppio** della somma dei conferimenti e dei versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi.

Inoltre in caso di **conferimenti**, per maggiore coerenza con il nuovo regime delle perdite infragruppo, si interviene sull'art. 176 del TUIR per stabilire che, in caso di conferimento d'azienda, il riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eccedenze ACE da parte della conferitaria è sottoposto ai limiti e alle condizioni previsti per la beneficiaria di una scissione (test di vitalità e limite quantitativo del VEPN); in questo modo, in caso di conferimento d'azienda, si evita l'utilizzo del commercio delle cd. "bare fiscali": limiti e condizioni appena indicati non trovano applicazione ai fini del riporto delle perdite fiscali conseguite dalla conferitaria coinvolta in operazioni di conferimenti infragruppo.

Con riferimento alla previsione introdotta dall'art. 3, si accoglie con favore la nuova disposizione che interviene sul calcolo dell'incremento occupazionale ai fini del diritto alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (d.lgs. n. 216/2023).

La nuova previsione normativa, infatti, ammette una disciplina di migliore favore per i datori di lavoro, neutralizzando ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale le diminuzioni che si siano verificate in società collegate.

Rimangono rilevanti solo le diminuzioni occupazionali che si verifichino in società controllate o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto.

L'articolo 8 interviene per adeguare la decorrenza delle **disposizioni fiscali del Terzo settore, disponendo la rimozione del riferimento all'autorizzazione da parte della Commissione**, a seguito della *comfort letter* notificata dalla Direzione generale della Concorrenza della Commissione Europea che ha ritenuto che le misure fiscali applicabili al Terzo settore e alle imprese sociali (art. 18, co. 1, d.lgs. n. 112/2017) non sono considerate aiuti di Stato.

Sul tema delle novità che riguardano il Terzo Settore, in vigore dal 1° gennaio 2026, tuttavia, **si auspica il mantenimento del regime fiscale previsto dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 alle formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti**. Diversamente tali soggetti, che non possono entrare nel Terzo settore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, dal 1° gennaio 2026 si troverebbero nell'impossibilità di accedere al regime semplificato e forfetario previsto dalla citata legge n. 398/1991, stante l'abrogazione dell'articolo 9-bis D.L. n. 417/1991 (che estende detto regime alle associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco), prevista dall'art. 102, comma 2, lett. e) del Codice del Terzo settore.

L'articolo 9 amplia l'ambito di applicazione dell'inversione contabile nei **settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica a seguito della legge di Bilancio 2025**, eliminando le condizioni previste dalla citata legge che ne circoscrivevano l'applicazione ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati *“da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”*. La disposizione ha una finalità antifrode, come si evince dalla relazione illustrativa e, in attesa dell'autorizzazione comunitaria, è mantenuta la possibilità per il prestatore e committente di optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni rese sia effettuato direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore, che, però, resta solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La disposizione in commento, al riguardo, estende la possibilità di esercizio dell'opzione anche nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, mantenendo ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Le scriventi Organizzazioni, pur condividendo la finalità antifrode, ritengono gravosa la previsione che introduce la responsabilità solidale del prestatore nel caso di opzione affinché l'IVA sia versata

direttamente dal committente. Legare responsabilità tributarie a comportamenti di terzi non appare giuridicamente corretto specie nei casi in cui i committenti possiedono un'elevata forza contrattuale e, quindi, sono in grado di "imporre" l'esercizio dell'opzione ai propri prestatori. In tale situazione, peraltro, si verificherebbe come nel caso di applicazione dell'inversione contabile, la **maturazione di consistenti crediti IVA in capo al prestatore**. Al fine di contenere tale ipotesi, si valuta **necessario il ripristino della precedente formulazione** che, pur mantenendo la finalità della norma, ne circoscriveva l'ambito di applicazione ai soli casi a maggior rischio di frode conseguente a ipotesi di interposizione e intermediazione illegittima di manodopera.

Sempre in tema di *reverse charge*, Confartigianato, CNA e Casartigiani **auspicano l'abrogazione della disciplina dell'inversione contabile nel settore edile**, per le gravi conseguenze che il meccanismo ha prodotto sulla liquidità delle imprese del settore, tramite l'incremento dell'insorgenza di crediti IVA causato dalla difficoltà per le aziende di recuperare l'imposta detratta sugli acquisti. La norma, introdotta dal 2008 ed estesa ad altri settori edili dall'anno 2015, ha una finalità antifrode che oggi può ritenersi perseguita in modo più efficace da altri strumenti, quali la fatturazione elettronica fra privati vigente dal 1° gennaio 2019, e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il corretto ed efficiente utilizzo di tali dati da parte dell'Amministrazione costituisce uno strumento più che sufficiente per garantire l'esecuzione di puntuali controlli in materia di versamenti IVA.

L'articolo 10 prevede la soppressione dello *split payment*, di cui all'articolo 17-ter, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, per le operazioni effettuate a favore delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, con effetto sulle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2025. La disposizione si è resa necessaria per rendere conforme la normativa italiana a quella europea.

Anche relativamente allo *split payment*, le scriventi Organizzazioni ne auspicano la soppressione per tutte le operazioni. Il meccanismo, in vigore dal 2015, per le proprie modalità di funzionamento ha creato gravi ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese emergenti, in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi, con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono. Al pari di quanto affermato per il *reverse charge*, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica e della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, già realizzano la finalità antifrode che il meccanismo intendeva perseguire.

Confartigianato, CNA e Casartigiani condividono quanto previsto in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024, di cui **all'articolo 12**, che considera tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP **presentate entro l'8 novembre 2024** il cui termine era fissato al 31 ottobre 2024.

Apprezzamento per la **proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, previsto dall'articolo 13**, fortemente sollecitato dalle scriventi.

Il differimento riguarda **professionisti e imprese** che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), e consente di posticipare il termine **dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP e dell'IVA, in scadenza il 30 giugno 2025, alle seguenti nuove date:**

- **21 luglio 2025**, senza alcuna maggiorazione;
- **20 agosto 2025**, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Rilevante il chiarimento, contenuto nella relazione illustrativa, che estende il differimento anche all'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato, consentendo agli operatori un maggior periodo di tempo per le opportune valutazioni a seguito delle novità introdotte dal recente decreto legislativo n. 81/2025.

Infine, Confartigianato, CNA e Casartigiani, ritengono sia giusta l'occasione per risolvere le difficoltà delle imprese nell'onorare i propri debiti fiscali accumulati nel recente passato, in special modo a causa delle difficoltà economiche sopraggiunte nel periodo della pandemia COVID.

In primo luogo, le scriventi Organizzazioni ritengono sia importante intervenire per modificare le regole previste attualmente per la rateizzazione dei ruoli, al fine di evitare un ulteriore aumento del "magazzino fiscale".

Ad avviso delle scriventi, ai contribuenti che hanno chiesto e ottenuto una rateizzazione del debito e hanno iniziato a pagare le rate, ma non sono riusciti a completarne il versamento, non onorandone più di otto, dovrebbe essere offerta un'ulteriore possibilità di rateizzazione.

Propongono, dunque, la previsione di una rateizzazione in grado di garantire ancora più elasticità, consentendo la possibilità di elevare a 12 rate, anche non consecutive, le attuali 8, prima di arrivare alla decadenza dalla rateizzazione. Concedendo, inoltre, la possibilità di rinegoziare il debito alla prima decadenza dalla rateizzazione, purché siano regolarizzate le rate scadute al momento della presentazione della nuova domanda, ripristinando la possibilità che era riconosciuta fino al 16 luglio 2022.

In altre parole, Confartigianato, CNA e Casartigiani ritengono che occorra garantire la possibilità di ottenere una nuova dilazione per tutti i debiti fiscali per cui la domanda di rateizzazione sia stata presentata a decorrere dal 16 luglio 2022.

Per le medesime finalità ritengono che sia necessaria una quinta e ultima rottamazione della cartelle esattoriali consegnate all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2024, limitando, tuttavia, l'ambito di applicazione alle sole cartelle esattoriali che derivano da omessi versamenti di ciò che è stato dichiarato o che sia emerso da controlli formali della dichiarazione. Per questi contribuenti è palesemente più equo escludere le sanzioni e gli interessi dal debito fiscale e assicurare loro la possibilità di versare il dovuto con una ampia rateazione, rispetto alle altre casistiche che hanno determinato l'emissione della cartella.

In questo modo, si raggiungerebbero tre risultati:

- maggiore equità nell'adozione della misura;
- riduzione del costo della misura, in quanto resterebbero dovute le sanzioni e gli interessi per coloro che hanno adottato comportamenti volti all'occultamento delle imposte;
- aumento dell'adesione dei contribuenti e, conseguentemente, delle entrate per lo Stato in termini finanziari, perché la misura è orientata a coloro che hanno una maggiore propensione all'adempimento.